



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61

Seduta del 19/12/2024

OGGETTO: L.448/98, ART.8 - SGRAVI FISCALI PER L'ANNO 2025 SU GASOLIO E GPL USATI PER IL RISCALDAMENTO. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI DEL COMUNE E LOCALITA' SPARSE NON METANIZZATE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese Dicembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASADEI GIAN MARCO	SINDACO	Presente
2	GOZZI RUGGERO	CONSIGLIERE	Presente
3	TORDI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
4	ARCANGELI GILBERTO	CONSIGLIERE	Presente
5	BUCCELLATO ROSARIA	CONSIGLIERA	Presente
6	NICODEMO CATERINA	CONSIGLIERA	Presente
7	INNAURATO LORENZO	CONSIGLIERE	Presente
8	DOMINICI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
9	GUAGNELLI ALESSIA	CONSIGLIERA	Presente
10	CASTELLARI ELENA	CONSIGLIERA	Assente Giust.
11	GNESI MAURO	CONSIGLIERE	Assente Giust.
12	DEL BIANCO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
13	CRISAFI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Assente Giust.

Tot. Presenti N. 10	Tot. Assenti N. 3
---------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Gilberto Arcangeli.

Partecipa il Segretario Comunale Andrea Volpini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: INNAURATO LORENZO, DOMINICI STEFANO, DEL BIANCO ROBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 78 del 11/12/2024

OGGETTO: L.448/98, ART.8 - SGRAVI FISCALI PER L'ANNO 2025 SU GASOLIO E GPL USATI PER IL RISCALDAMENTO. INDIVIDUAZIONE FRAZIONI DEL COMUNE E LOCALITA' SPARSE NON METANIZZATE

Premesso che:

- l'art.8, comma 10, lett. c) della Legge 23/12/1998 n.448, come sostituita dal comma 4 dell'art.12 della Legge 23/12/1999 n.488, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 prevede il beneficio della riduzione del prezzo di gasolio e dei gas di petrolio liquefatti (di seguito GPL) usati come combustibili per il riscaldamento impiegati nelle zone non metanizzate individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale dagli Enti Locali interessati;

- l'art.13, comma 2, della L. n.488/01 prevedeva l'ampliamento dei benefici di cui all'art.8, comma 10 lett.c) della Legge n. 448/98, come sostituita dal comma 4, art 12 della L. n.488/99 relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al DPR 412/93, estendendo la riduzione del prezzo del gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento anche alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di Consiglio Comunale;

- il beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento può applicarsi solo alle parti edificate in territorio comunale comprese le aree sparse su cui insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede la residenza comunale;

- i Comuni interessati, al fine di consentire detto sconto, debbono provvedere ad individuare annualmente, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale, le frazioni non metanizzate e trasmettere gli atti entro il 30 settembre di ogni anno al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'industria, Commercio ed Artigianato;

Vista la circolare 31/12/2009 n.178604 della Agenzia delle Dogane;

Vista la circolare 15/01/2010 n.5961 con la quale l'Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori indicazioni relativa all'individuazione sul diritto all'agevolazione;

Vista la circolare del 12/04/2010 n.41017 che specifica ulteriormente la definizione sulle esenzioni distinguendo le aree non metanizzate fuori del centro abitato e le porzioni edificate non metanizzate ubicate nel centro abitato;

Vista la circolare 18.03.2011 n.32251/R.U. nella quale si comunicava che sia la Legge n.220 del 13.12.2010, sia il D.L. 29.12.2010 n.225, convertito nella Ln.10 del 26.02.2011, nulla hanno previsto in merito all'agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell'anno scorso e quindi la possibilità di usufruire dello scorso modello di attestazione, con le medesime modalità;

Vista la Legge Regionale 23 novembre 2015, n. 21 ad oggetto: "Istituzione del Comune di

Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella provincia di Rimini ed in particolare l'art.3, comma 4;

Atteso che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. N. 412/1993 il territorio dell'ex Comune di Montescudo risulta classificato in "zona climatica E", giusta nota prefettura di Rimini prot. n. 483 del 07.02.2001 con la quale è stata trasmessa la Determinazione del Direttore Generale delle Dogane n. 261/D CPC/UDC-CM DEL 23.01.2001;

Rilevato che anche che il territorio dell'ex Comune di Monte Colombo ricade nella zona climatica E;

Richiamate:

- la Deliberazione Consigliare del Comune di Montescudo n° 19 del 29.07.2015 con la quale si individuavano ai sensi dell'art. 8 comma 10 lett. c) della Legge n. 44 del 23.12.1998 e ss.mm.ii. quali frazioni non metanizzate del territorio comunale le aree esterne ai centri abitati opportunamente delimitati;

- la Deliberazione Consigliare del Comune di Monte Colombo n. 64 del 26.11.2014 adottata in merito alla individuazione delle zone geografiche del Comune ai fini dei benefici fiscali per l'acquisto del gasolio e Gpl per riscaldamento, con la quale è stato individuato sia il centro abitato che il criterio per cui la "distanza del fabbricato, per il quale viene impiegato il combustibile per riscaldamento, dovrà essere oltre i 50ml. dalla rete di distribuzione del gas metano", intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale la recinzione e/o il confine di proprietà;

Ritenuto pertanto di stabilire che a partire dal 1° gennaio 2024 il beneficio fiscale di cui alla legge 448/1998 è applicabile alle sole frazioni non metanizzate del nuovo Comune di Montescudo - Monte Colombo intese come porzioni edificate al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree in cui insistono le case sparse;

Ritenuto infine di confermare il criterio già adottato negli anni passati per l'individuazione delle frazioni metanizzate, per cui si considerano servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a ml. 50,00 da detta rete;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Viste le note esplicative dell'Agenzia delle Dogane sopra richiamate;

DELIBERA

1. **di individuare**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 10 lettera c) della Legge n. 44 del 23.12.1998 come sostituito dall'art. 12 comma 4 della legge 23.12.1999, n. 488, quali frazioni non metanizzate del nuovo territorio comunale di Montescudo-Monte Colombo, le aree esterne ai centri abitati opportunamente delimitati;

2. **di prendere atto** che vi sono state estensioni della rete di distribuzione successive al 16.01.1999;

3. **di tenere valido e confermare** il criterio per cui la "distanza del fabbricato, presso il quale viene impiegato il combustibile per il riscaldamento, dovrà essere di ml.50,00 dalla rete di distribuzione del gas metano, intendendo con ciò il punto di possibile allaccio quale la recinzione e/o il confine di proprietà;

4. **di disporre** che copia del presente atto venga trasmessa al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'industria, Commercio e Artigianato;

Il vicesindaco Simone Tordi illustra il punto posto all'ordine del giorno.
Nessuno dei consiglieri presenti chiede di intervenire.

Con 9 voti favorevoli e palesi e n.1 astenuto (Del Bianco) resi nei modi di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

GILBERTO ARCANGELI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE

ANDREA VOLPINI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*